

Organo di controllo nelle SRL: nomina, proroga e disciplina

In seguito all'entrata in vigore del **Dlgs. 14/2019** e del **successivo DL. 32/2019** è stato **modificato l'articolo 2477 cod. civ.** stabilendo nuovi criteri per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all'articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., ragion per cui la **nomina scatta al momento del superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:**

- **totale dell'attivo di bilancio: euro 4.000.000;**
- **totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20.**

Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla **lettera c)**, fa **cessare l'obbligo di nomina** qualora la società per **tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno** dei sopra citati **limiti**.

Il tema della nomina dell'organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un **susseguirsi di proroghe "sbagliate" e "dannose"** (citando il comunicato stampa dell'ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la **scadenza** per la nomina dell'organo di controllo **al 16 dicembre 2019** prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato **prorogato** per la prima volta **dalla L. 77/2020** – di conversione del **DL. 34/2020** – in

particolare l'articolo 51-bis che ha posticipato la nomina obbligatoria all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

L'entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé **numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini** vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il **MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020**, ha ritenuto possibile per le società – ove ritenuto opportuno – **procedere con l'interruzione anticipata dell'incarico secondo il disposto del Dm. 261/2012**, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il **MEF in risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-01842** ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo ***“un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo”***, non sembra ***“possa interpretarsi come idonea a far venire meno l'obbligo medio tempore”***.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale**, con il documento di ricerca pubblicato il **15.10.2020**. Infatti, a loro avviso, ***“non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all'articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo della revisione”***, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il ***“differimento della data di scadenza”***.

In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una

risoluzione consensuale ai sensi del già citato Dm. 261/2012.

In ultimo, **Assirevi** con il suo **documento di ricerca 234R** – aggiornato nell'aprile 2021 – sulla base delle interpretazioni sopra descritte, **ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell'incarico conferito all'organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente.**

L'interruzione anticipata dell'incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l'organo di controllo.

L'ulteriore proroga è stata introdotta dal Dl. 118/2021 che prevede – all'articolo 1-bis – lo slittamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

L'ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore **dubbio interpretativo per tutte quelle Srl** che, avendo diligentemente nominato l'organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, **si trovano – nell'assemblea di approvazione del bilancio 2021 – nella naturale scadenza triennale del revisore legale o del sindaco unico.**

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se **anche tali società possano godere della proroga** introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere – almeno per l'esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato **“sgomberato” dall'intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca pubblicato lo scorso 4 novembre.**

È stato ribadito che la proroga ha **toccato unicamente l'articolo 379 del Codice della crisi e in nessun modo l'articolo 2477 cod.civ.**

A tal proposito, il menzionato articolo 379 Codice della crisi, trova applicazione solamente ***“ai fini della prima nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019”***.

In conclusione, è possibile affermare che le società che **hanno effettuato la nomina** dell’organo di controllo o del revisore legale ***“soggiacciono”*** al regime di nomina e cessazione disciplinato dall’articolo 2477 cod. civ. qualora si tratti di Srl o di società cooperative.

(MF/ms)